

Il delicato equilibrio tra il diritto ad agire secondo coscienza e il diritto a ottenere un servizio garantito dallo Stato

I confini giuridici della obiezione di coscienza

Il buon compromesso raggiunto dalla legge 194

Qualche giorno fa, sui media, è comparsa una notizia che fa riflettere e discutere. Si è appreso dell'iniziativa di una parlamentare del Popolo della libertà - la senatrice Ada Spadolini Urbani - che ha presentato a Palazzo Madama un disegno di legge intitolato "Disposizioni in materia di obiezioni di coscienza dei farmacisti nella dispensa dei farmaci rientranti nella contraccezione di emergenza".

Si tratta, com'è evidente, di una proposta di legge per l'introduzione dell'obiezione di coscienza per i farmacisti. La notizia è del 29 aprile. Ada Spadolini Urbani - riporta il "Corriere della sera" - avrebbe rilasciato le seguenti dichiarazioni: "I farmacisti, anche se semplicemente dispensatori di farmaci, non possono essere costretti ad agire contro scienza e coscienza, quali semplici esecutori di scelte altrui. L'obiezione di coscienza non contesta la legge: è diversa dalla disobbedienza civile o dalle azioni positive volte a migliorare l'ordinamento giuridico. L'obiezione di coscienza - conclude Ada Urbani - deve essere ritenuta un diritto fondamentale e un'esigenza del bene comune: è proprio di una società giusta che non ci siano costrizioni di tale genere".

Premettiamo che si tratta soltanto di un disegno di legge, cioè di una semplice proposta ancora in divenire, la quale - quando e se diverrà legge - avrà modo di essere scritta nel migliore dei modi. Tuttavia, limitandoci al ddl e alle dichiarazioni della senatrice, è possibile svolgere un primo commento e addentrarci in una prima riflessione. Innanzitutto, cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Per usare le parole del giurista Francesco Palazzo, "l'obiezione di coscienza individuale può essere definita come l'atteggiamento di chi rifiuta un precetto, all'osservanza del quale il soggetto è tenuto in quanto suddito dell'ordinamento di cui quel precetto fa parte". Sotto un profilo più strettamente giuridico, traducendo la frase di Palazzo, si può intendere l'obiezione di coscienza come rifiuto di osservare una norma legittima (almeno formalmente) dello Stato di cui quella persona è cittadino.

È importante tenere a mente che esistono due differenti tipi di obiezione. Il primo prende il nome di obiezione assoluta; si tratta di quella obiezione afferente a motivi religiosi, umanitari, etici, politici, sociali, filosofici, in sintesi: da motivi che attengono a ogni sfera della vita umana. Il secondo tipo è costituito dall'obie-

zione relativa, vale a dire quella che fa riferimento a un aspetto preciso, e non ad altri (per esempio, una obiezione dettata da motivi religiosi, in quanto quel certo comportamento risulta contrario ad un precetto di quella confessione). Paradossalmente, la dottrina ufficiale della Chiesa cattolica è stata per molti secoli sostanzialmente ostile all'obiezione di coscienza (si vedano in proposito gli studi del Melzi o del Perico). Le cose hanno cominciato a cambiare dopo il Concilio Vaticano II.

È necessario interrogarsi sul fatto se sia presente un fondamento costituzionale dell'obiezione di coscienza e, se sì, quale esso sia. Possiamo affidarci ancora alle chiarissime parole di Palazzo: "Per quanto riguarda l'esistenza del diritto di libertà di coscienza, va subito detto che esso, a differenza di quanto accade in altre costituzioni, non è espressamente previsto dalla nostra legge fondamentale. Tuttavia, se è consentito attribuire all'articolo 2 della Costituzione la natura di 'clausola aperta di adeguamento automatico', pronta ad accogliere e costituzionalizzare come 'diritto inviolabile dell'uomo' ogni interesse della personalità successivamente affermatosi per 'segni certi' come esigenza inviolabile, è possibile ritenere che anche il diritto di libertà di coscienza ha trovato posto tra i diritti inviolabili, essendo i 'segni certi' costituiti, nel nostro caso, dall'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dall'articolo 9 della Convenzione europea, che espressamente, anche se genericamente, riconoscono all'individuo la libertà di coscienza".

Il nostro discorso, a questo punto, non può che concentrarsi sulla legge 194/1978, disciplinante l'interruzione volontaria della gravidanza. Quel testo di legge - a nostro modo di vedere - fu una grande conquista di civiltà. L'Italia introdusse l'aborto - scelta sempre drammatica e dolorosa, ma necessaria per restituire alla donna il diritto di scegliere, diritto che può essere solo suo e non di altri - riconoscendo allo stesso tempo il diritto all'obiezione di coscienza. Diritto, quest'ultimo, che può essere esercitato dal "personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie" (articolo 9 della 194). Si tratta dunque di una scelta di compromesso, comunque apprezzabile per il suo equilibrio.

Tuttavia, emerge un evidente problema, laddove l'espansione eccessiva del diritto a esprimere l'obiezione di coscienza vada a cozzare

contro un diritto riconosciuto alle donne (e più in generale a tutti i cittadini). Si tratta, in altre, parole di contemperare due esigenze contrapposte: da un lato rispettare la libertà di coscienza dell'operatore sanitario (e il diritto di agire secondo essa), dall'altro proteggere il cittadino, garantendogli i diritti previsti dalla legge. Non va dimenticato che, oltre al suddetto bilanciamento di interessi, è necessario compiere un ulteriore rinvio alla Carta costituzionale, determinante per approdare a una soluzione il più possibile equa. L'articolo 32 della Costituzione afferma che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (...)". Il diritto alle cure mediche e ai trattamenti sanitari previsti dalla legge dello Stato (ivi compreso l'aborto) è dunque un diritto inalienabile di ogni uomo. È evidente allora che la libertà di coscienza, per quanto fondamentale, non può mai e in nessun caso mettere il cittadino in condizione di non accedere a tali trattamenti sanitari. È allora auspicabile che il ddl presentato dalla senatrice Ada Spadolini Urbani - se diverrà, un giorno, legge - venga trattato con la massima cautela possibile, avendo cura di tutelare, prima di tutto, il diritto dei cittadini alla salute. Una situazione altamente problematica potrebbe verificarsi (anzi, già si verifica in riferimento all'aborto, soprattutto in certe regioni) laddove, negli ospedali pubblici, sia molto alto il numero di operatori sanitari obiettori di coscienza, tale da rendere difficoltoso o addirittura impedire l'accesso a determinati trattamenti sanitari. In quest'ultimo caso, ad esempio, la pubblica autorità dovrebbe prendere provvedimento idonei (trasferimenti, eccetera) a garantire al cittadino di poter trovare un medico non obiettore cui rivolgersi per il trattamento sanitario richiesto. Lo stesso discorso deve valere per i farmacisti, considerate anche le diverse attività da essi svolte.

In parole semplici: è giusto per un operatore sanitario agire secondo la propria libera coscienza, ma è sacrosanto diritto del cittadino poter beneficiare di quanto prevede la legge. Speriamo che il governo stia attento alla questione e non commetta errori che potrebbero provocare un non irrilevante danno alla collettività e mettere in discussione la piena laicità dello Stato.

Filippo Ferri



www.ecostampa.it



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

082136